

TAR LAZIO
Sez. I bis
Roma

Ricorso R.G. n. 11082/06.

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis n. 10890 si provvede all'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami del ricorso proposto dall'ing. Luciano Propana con gli avv.ti prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma e Adolfo Mario Balistreri del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, contro il Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona del Presidente pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, nonché, ove occorra, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, con l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti dell'ing. Francesco Martino, residente in Casalgrande (RE), alla via R. Livatino n. 12, non costituitosi in giudizio. Il ricorso è stato proposto per l'annullamento (a) del verbale del Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso il Ministero dell'Interno del 10.07.06, a firma del Presidente On. Ettore Rosato, recante l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, decorrenza 1.1.06 e 13.07.06,

conosciuto in data 12.09.06 a seguito di istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della L. n. 241/1990; (b) della scheda personale dell'ing. Luciano Propana, del 10.07.06, a firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dr. Cincarilli; (c) nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati "ob relationem", con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere. Motivi di illegittimità: violazione dell'art. 169 del D.P.R. n. 3/1957 (per falsa ed erronea applicazione), nonché violazione dei criteri di massima definiti dal verbale del Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli affari del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco del 10.02.03 (per falsa ed erronea applicazione). Violazione dell'art. 25 della L. n. 521/1988. Violazione dei principi generali in tema di parità di trattamento. Eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Tutti i provvedimenti gravati risultano viziati per effetto della mancata applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri di massima da utilizzare (per il triennio 2004-2006) per gli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica a decorrere dall'1.01.06 e dal 13.07.06, che lo

stesso Organo, in attuazione dell'art. 169 del D.P.R. n. 3/1957, aveva precedentemente approvato col verbale in data 10.02.03. Ove tali criteri fossero stati correttamente applicati nella valutazione dello stato di servizio dell'ing. Propana, il totale dei punti allo stesso attribuibili, nello scrutinio di cui è lite, sarebbe stato di 74,8949 punti anziché di 72,16490 punti. Con la conseguenza per cui, anziché rivestire nella graduatoria di merito il 52° posto, l'ing. Propana sarebbe rientrato tra i primi dieci posti, e dunque ammesso al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Avv.ti prof. Angelo Clarizia, Adolfo Mario Balestreri

